



Decisione/0199/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4013/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Loredana Germanò - Componente
Marina Vajana - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Federico Salinari - Componente
Antonino Piro - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4013/TFNSVE/2025-2026, 4013 - Ricorso proposto dalla società IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (matricola 920425) contro la società SPORT CLUB DILETTANTISTICA PROGRESSO (matricola 40750) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori CAVAZZA LORENZO (matricola 2138360) e GHEBRESELASSIE ELNATAN (matricola 2300649);

DECISIONE

In data 16/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 202,00 (duecentodue) [euro 155,00+47,00], come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 202,00 (duecentodue) [euro 155,00+47,00] in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai